

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 146 DEL D. LGS. 42/2004

RICHIEDENTE: Soc. Inertiscavi s.r.l.

PROGETTISTA: GEOM. PAGLIAI MASSIMO

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO: SIENA, LOCALITA' FERRAIOLO

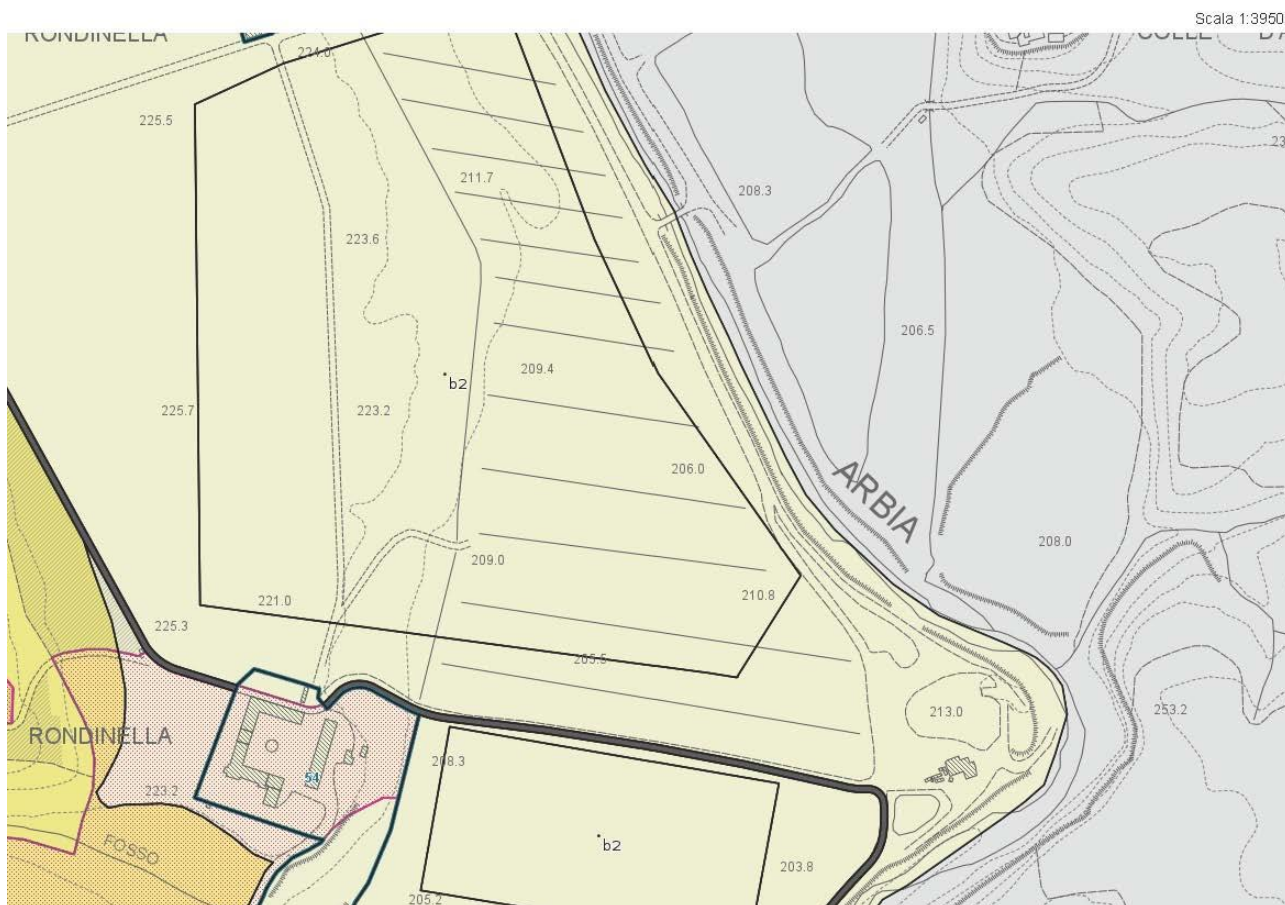
1. ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE

1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

La zona soggetta ad intervento è situata in Località il Ferraiolo ed attualmente si presenta come terreno per pianeggiante, incolto ai fini agricoli, senza significative forme morfologiche.

1.2 STRUMENTO URBANISTICO E RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ESTRATTO DI P.O.



Riepilogo normativa vigente sull'area selezionata

Superficie area: 576269 mq

Normativa vigente sull'area

Sottosistemi funzionali del territorio urbanizzato, sottosistemi ambientali e insediativi del territorio rurale	sistema di fondovalle - pianure alluvionali (PAE2)
Zone territoriali omogenee	E

Sottosistemi funzionali del territorio urbanizzato, sottosistemi ambientali e insediativi del territorio rurale

sistema di fondovalle - pianure alluvionali (PAE2)

1. [Art. 85 Discipline generali](#)
2. [Art. 86 Sistema di fondovalle \(PAE1, PAE2, PAE3\)](#)
3. [Art. 95 L'insediamento diffuso nel territorio rurale](#)
4. [Art. 96 Usi compatibili per gli edifici dell'insediamento diffuso](#)
5. [Art. 99 Autorimesse pertinenziali e locali interrati](#)
6. [Art. 100 Interventi e sistemazioni pertinenziali degli edifici nel territorio rurale](#)

Zone territoriali omogenee

1. [Art. 3 Zone territoriali omogenee](#)

E

Art. 3 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, le Zone territoriali omogenee sono individuate nelle Tavole di progetto del P.O. (1:2.000 e 1:10.000).

Art. 85 Discipline generali

1. Al territorio rurale appartengono le parti del territorio comunale esterne al perimetro del territorio urbanizzato, individuato come previsto dall'art. 4 della L.R. 65/2014 e s.m.i.; la dizione "territorio rurale" utilizzata nel P.O. è da considerarsi sinonimo della dizione "territorio aperto" del Piano Strutturale.
2. Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono attuate in coerenza con la disciplina del P.S. e con le specificazioni contenute nel P.O., redatte in applicazione del Titolo IV, Capo III della Legge Regionale Toscana 65/2014 e s.m.i., dei regolamenti regionali e della disciplina del P.I.T./P.P.R. e del P.T.C.P.
3. È da considerarsi come attività compatibile con il territorio rurale, fatti salvi i divieti previsti dalle presenti Norme, la predisposizione di aree di sepoltura di animali d'affezione di peso non superiore a 70 Kg. Tali aree sono ammissibili nel territorio rurale ad esclusione dei sottosistemi PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12 e prevedendo una fascia di rispetto della consistenza di almeno 200 ml. dal perimetro dell'area di sepoltura, da rispettare anche in presenza o per la realizzazione di pozzi idropotabili. L'area di sepoltura e la fascia di rispetto dovranno insistere su terreni di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Le aree di sepoltura degli animali d'affezione, esclusa la fascia di rispetto, non devono superare la dimensione massima di 3.000 mq. Le trasformazioni edilizie da realizzarsi all'interno dell'area di sepoltura animali d'affezione saranno definite con uno specifico Regolamento Comunale da approvare. Tali interventi potranno essere

attivati tramite P.A.P.M.A.A. esclusivamente da parte di aziende con le superfici minime definite dal P.T.C.P.

4. La collocazione di parcheggi a raso ad uso privato nel territorio rurale, nonché le relative viabilità di accesso, non devono modificare i tracciati della viabilità storica, né incidere sui suoi caratteri formali e compositivi, devono essere inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione della maglia agraria, essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche permeabili equivalenti compatibili con il contesto rurale, eventualmente ombreggiati con l'uso di specie arboree tipiche del contesto.

Art. 86 Sistema di fondovalle (PAE1, PAE2, PAE3)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al Sistema di fondovalle dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

- incrementare la consistenza e la continuità delle fasce e dei boschi ripariali;
- gestire le formazioni ripariali con buone pratiche selvicolturali e mitigare la diffusione di specie aliene anche con interventi di piantumazione di specie arboree/arbustive igrofile autoctone per l'allargamento delle fasce ripariali;
- ridurre i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviali, migliorando anche la gestione delle sponde;
- migliorare il livello di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica della maglia dei coltivi, introducendo siepi, filari alberati a corredo dei confini dei campi e della viabilità podereale scegliendo specie autoctone e tipiche del contesto rurale;
- mantenere o ripristinare le sistemazioni idraulico agrarie e dove presente, la tessitura agraria a maglia fitta della bonifica o comunque la rete scolante, reintroducendo siepi e filari arboreo arbustivi a delimitazione dei campi e lungo i fossi.

In particolare, lo sviluppo della vegetazione ripariale può essere favorito dal mantenimento di una fascia ripulita e non coltivata di almeno 10 ml. di larghezza dal limite delle formazioni ripariali esistenti o, in loro assenza, di 15 ml. dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua.

2. I P.A.P.M.A.A. e gli interventi di miglioramento agricolo ambientale e paesaggistico a corredo di nuovi annessi e i manufatti previsti al Capo III del presente Titolo ricadenti in tutto od in parte in questo Sistema di Paesaggio devono tenere conto delle azioni di cui al comma precedente.

Art. 95 L'insediamento diffuso nel territorio rurale

1. Appartengono all'Insediamento diffuso gli edifici collocati nel territorio rurale, con esclusione di quelli censiti di matrice storica, di cui al precedente art. 54 e di quelli appartenenti ai Filamenti del territorio aperto (FA). Si tratta di un insieme di edifici molto eterogeneo, che comprende abitazioni rurali ed annessi agricoli ancora utilizzati per le originarie funzioni, edifici ed annessi deruralizzati, edifici recenti.

2. Le unità abitative risultanti da frazionamenti e/o da mutamento di destinazione d'uso dovranno avere una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 70 mq., con una SE minima di 50 mq. La dimensione minima di 50 mq. di SE è anche quella che si può prevedere per la creazioni di nuove unità immobiliari residenziali in edifici singolari.

In aggiunta alle dimensioni minime e medie degli alloggi dovranno essere previsti, all'interno dell'immobile oppure negli annessi esistenti anche comuni posti in prossimità, locali ricovero attrezzi per la cura degli spazi aperti di ampiezza pari ad almeno 8 mq. di Superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa con accesso dall'esterno.

3. Agli edifici ed ai relativi spazi aperti appartenenti all'insediamento diffuso il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di P.O.

È altresì ammessa la demolizione con trasferimento della SE di cui all'art. 34 delle presenti Norme.

4. Fatte salve specifiche disposizioni del P.O., negli edifici appartenenti all'insediamento diffuso in ambito rurale i cambi d'uso ammessi variano in funzione della attuale destinazione d'uso e sono indicate nel successivo art. 96.

Art. 96 Usi compatibili per gli edifici dell'insediamento diffuso

1. Per gli edifici esistenti nell'insediamento diffuso del territorio rurale del Comune di Siena, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del P.O. e le ulteriori prescrizioni riferite ai singoli ambiti, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

1. a. per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni rurali, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo;
2. b. per gli edifici con presenza di abitazioni rurali è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le attrezzature e i servizi pubblici, le attività direzionali e di servizio limitatamente alle sotto-articolazioni e1, e2, le attività artigianali di servizio b3 e l'artigianato di produzione di beni artistici;
3. c. per gli edifici strumentali agricoli o attualmente con altre destinazioni d'uso (categorie funzionali b, c, e), ai quali il P.O. attribuisce la disciplina d'intervento t1, t2 e t3, per il particolare pregio o valore testimoniale dell'edificio, sono ammesse le destinazioni d'uso di residenza civile, anche come ampliamento delle abitazioni esistenti e le altre destinazioni di cui al precedente punto b;
4. d. per gli edifici con presenza di residenze civili, quale che sia la disciplina d'intervento attribuita, oltre alla destinazione residenziale sono ammesse le destinazioni d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici e le attività direzionali e di servizio, quali gli studi professionali compatibili e le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale (e1 ed e2);
5. e. per gli altri edifici, con discipline di intervento t4 e t5, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature e servizi pubblici, attività direzionali e di servizio e1 ed e2, laboratori di artigianato di servizio b3 ed artigianato tradizionale (antichi mestieri), oltre servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e le manutenzioni ambientali (rientranti nella sottocategoria direzionale e di servizio e1), le destinazioni complementari di magazzini e depositi e le attività artigianali di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

2. Non è consentito cambiare destinazione d'uso agli annessi agricoli costruiti sulla base di Piani Aziendali ai sensi della L.R. 10/79 e a quelli costruiti sulla base dei P.A.P.M.A.A. ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni, né agli annessi agricoli condonati come tali.

Art. 99 Autorimesse pertinenziali e locali interrati

1. Nel territorio rurale la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe, ovvero avvenga utilizzando preesistenti salti di quota con pendenza minima 1:1 e la viabilità

esistente. In tale caso le superfici delle autorimesse non potranno comunque eccedere le dotazioni minime di parcheggio, definite all'art. 18 delle presenti Norme, dovranno per questo riferirsi a edifici esistenti che ne sono privi a destinazione residenziale e dovranno avere caratteristiche tali da essere escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) - SE, secondo le disposizioni regionali. Per tali autorimesse si dovrà pertanto costituire vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

Gli interventi dovranno per questo collocarsi in relazione evidente con l'edificio di cui costituiscono pertinenza e l'autorimessa potrà essere realizzata solo nel caso in cui la sua realizzazione non interferisca con tutti gli elementi di pregio presenti nel resede storico riconosciuto, come definiti al comma 5, dell'art. 54 delle presenti Norme.

2. La realizzazione di cantine e locali totalmente interrati, non destinati alla presenza continuativa di persone e con Altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml. - comunque non destinate ad autorimesse pertinenziali - è consentita entro i limiti dimensionali della Superficie Coperta dell'edificio con accesso interno, a partire dalla disciplina d'intervento t3.

3. Fermo restando quanto definito per ciascun tipo di disciplina di intervento, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati, anche fuori dal sedime degli edifici negli spazi pertinenziali, delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici ed è altresì consentita la realizzazione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche. La realizzazione dei volumi tecnici interrati e delle cisterne non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione della morfologia e del profilo dei terreni.

4. Gli interventi di cui ai precedenti commi, qualora ricadenti in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, devono prestare particolare attenzione alle prescrizioni della scheda di vincolo.

Art. 100 Interventi e sistemazioni pertinenziali degli edifici nel territorio rurale

1. Le pertinenze degli edifici nel territorio rurale di cui al presente articolo individuano i lotti fondiari dei filamenti del territorio aperto e i resede censiti, mentre per l'insediamento diffuso sono da considerare genericamente le aree circostanti i fabbricati (i resede) e corrispondono agli spazi aperti che hanno relazione diretta con gli edifici e/o i complessi edificati; esse comprendono dunque le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i cortili, gli spazi di sosta e simili. Tali pertinenze non hanno alcun riferimento all'area di pertinenza così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

2. Nelle aree pertinenziali degli edifici nel territorio rurale si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi;
- sono ammessi interventi di riassetto e sistemazione generale dell'area di pertinenza, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde, dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;
- dovrà essere evitata la trasformazione indistinta degli spazi aperti con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani o comunque estranei all'ambiente rurale;
- nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali, con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e altri elementi estranei e non consoni al contesto rurale; dovranno in ogni caso essere privilegiati percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati, limitando a

quanto strettamente necessario agli accessi l'impermeabilizzazione degli spazi; è consentita, solo in prossimità degli edifici, la realizzazione di nuovi lastricati per marciapiedi, ove non esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali di testimonianze simili individuate nella stessa zona, per una profondità massima di 1,50 ml.; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo - ove necessario - il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale; sono da evitare sistemazioni mutate da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, lastre di porfido irregolari, elementi autobloccanti in cemento, ecc.);

- i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.

3. Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamento tra insediamenti e annessi o accessi alle aree poderali, devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti e compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione del mosaico agrario.

4. Nelle pertinenze di cui al comma 1, nelle aree circostanti i fabbricati è consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica, garantendo il mantenimento della permeabilità del suolo. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici ed alle pertinenze di cui al comma 1, purché lungo la viabilità esistente, quando siano dimostrate come soluzioni migliorative.

Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, devono essere ombreggiate con l'uso di vegetazione arborea o di specie rampicanti sostenute da idonea struttura. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell'unitarietà degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l'illuminazione.

5. Al fine di schermare le auto in sosta è consentita l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 38 delle presenti Norme. Nelle pertinenze degli edifici di cui al comma 1, sono ammesse altresì le tettoie fotovoltaiche poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare; nel caso di più unità immobiliari la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un progetto unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettivo o agrituristici è consentita la installazione di una tettoia per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo e non può essere tamponata;
- la pavimentazione è ammessa in semplice terra battuta o manto di ghiaia pressata o con la tecnica della ghiaia lavata se utilizzata anche per i percorsi carrabili.

6. È consentita la realizzazione di piscine - una per ogni complesso edilizio (toponimo) - e solo se non alimentate con acqua erogata attraverso gli acquedotti pubblici; l'uso dell'acqua di eventuali

pozzi privati dovrà essere limitato esclusivamente al riabboccamento del livello dovuto alla perdita di esercizio.

La vasca della piscina a servizio dei complessi edilizi con un solo edificio residenziale non dovrà superare 70 mq. di superficie, mentre per le strutture agrituristiche con più di sei camere e per i complessi edilizi che includono due o più edifici residenziali la superficie della vasca non potrà essere superiore a 150 mq., sempre a condizione che sia compatibile dal punto di vista paesaggistico per ubicazione e dimensioni. La piscina dovrà essere interrata o seminterrata, nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra e muri a retta di altezza inferiore a 1 ml.; non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 10%.

La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque ad una distanza, nel punto più vicino, non superiore a 50 ml., anche all'esterno delle aree di pertinenza individuate dal Piano Operativo nel caso che si dimostri il miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico;
- non sono consentiti nuovi volumi di servizio come bagni, spogliatoi e volumi tecnici fuori terra;
- la profondità massima non dovrà superare 1,80 ml.;
- la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra; le piscine dovranno in ogni caso mantenere il migliore rapporto con l'andamento del terreno;
- il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre dei colori della sabbia o, in alternativa, nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia;
- eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,00 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità di 3,00 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.

7. Fermo restando il divieto di realizzare recinzioni o partizioni all'interno di un resede in origine unitario, per le recinzioni si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
- sono consentite recinzioni in rete metallica con altezza massima di 2,20 ml. e contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone o naturalizzate oppure in legno con altezza massima di 1,50 ml.; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti;
- per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per caratteristiche tecniche, dimensioni e tipo, il loro ruolo e la funzione da assolvere.

8. Il sistema di illuminazione delle aree di pertinenza dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati, ad una altezza massima di 4 ml., del tipo "cut off" ovvero con riflessione in alto della luce inferiore al 5%, opportunamente schermati ed orientati verso il basso.

9. Negli spazi pertinenziali non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

1.3 **ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO**

SI ALLEGA ALLA PRESENTE IL PROVVEDIMENTO

1.4 **CARTOGRAFIA DEL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO**

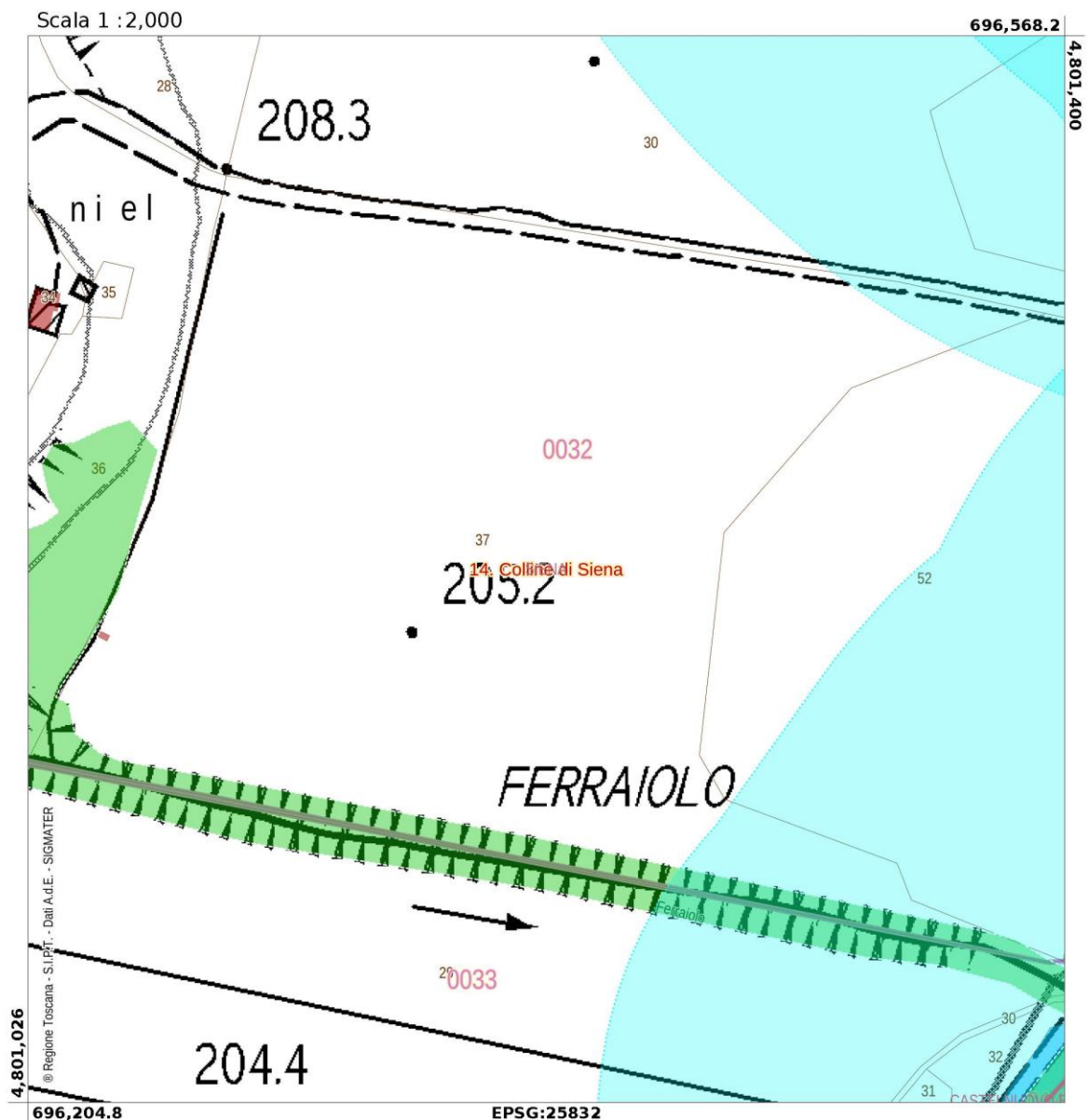


Regione Toscana



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico



Legenda

Comuni (A)



Ambiti di paesaggio



Aree tutelate - I Sistemi costieri

-  1. Litorale sabbioso Apuano-Versilese
-  2. Litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio
-  3. Litorale roccioso Livornese
-  4. Litorale sabbioso del Cecina
-  5. Golfo di Baratti e Promontorio di Piombino
-  6. Golfo di Follonica
-  7. Golfo e Promontorio di Punta Ala e Puntone
-  8. Litorale sabbioso dell'Ombrone
-  9. Litorale roccioso dei Monti dell'Uccellina
-  10. Argentario e Tomboli di Orbetello e Capalbio
-  11. Elba e Isole minori

Aree tutelate



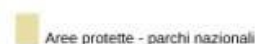
Specchi di acqua con perimetro maggiore di 500m



Aree tutelate



Parchi nazionali



Riserve statali



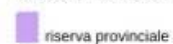
Parchi regionali



Parchi provinciali



Riserve regionali



Aree tutelate (aggiornamento DCR 93/2018)

 Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea;
Strade in aree boscate

Comuni

 Comuni con presenza accertata di usi civici
 Comuni con assenza accertata di usi civici
 Comuni con istruttoria di accertamento non eseguita
 Comuni con istruttoria di accertamento interrotta o con iter procedurale non completato

Aree tutelate

 Lett. i)

Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell' Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici

 Lett. m)

Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) dell' Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici



Beni architettonici tutelati



Siti UNESCO

 Core zone
 Buffer zone

Toponimi

 **Az**_{toponimi}

Fabbricati

 fabbricati

Numero particelle

 **Az**_{particelle catastali}

Particelle

 **N**_{particelle catastali}

Fogli

 **N**_{bordi foglio}

Strade

 strade

Acque

 acque

CTR 1:10.000 black

1.5 ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE



1.6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

STATO ATTUALE



SITUAZIONE DURANTE LA LAVORAZIONE



STATO FINALE



1.7 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLO STATO ATTUALE

VEDI TAVOLE PROGETTUALI ALLEGATE ALLA PRESENTE RELAZIONE

2. ELABORATI DI PROGETTO

2.1 ELABORATI GRAFICI

VEDI TAVOLE PROGETTUALI ALLEGATE ALLA PRESENTE RELAZIONE

2.2 RELAZIONE TECNICO-PROGETTUALE

L'intervento in oggetto è previsto come intervento temporaneo in quanto lo stato finale sarà perfettamente coincidente con quello attuale. In pratica si toglie ghiaia per metterci terra con composizione chimica e granulometrica rispondente al protocollo ARPAT.

Il progetto prevede infatti l'escavazione ed il ripristino ambientale dell'area estrattiva, dove, le vigenti norme urbanistiche prevedono un intervento estrattivo con successivo ripristino morfologico per mezzo di terre di scavo al fine di ricondurre all'uso agricolo detto appezzamento di terreno. In particolare dette terre vergini, prima di essere allocate nel sito suddetto, dovranno essere preventivamente analizzate secondo la normativa vigente in modo da escluderle dal regime di smaltimento dei rifiuti.

3. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

3.1 OPERE DI MITIGAZIONE

Non c'è, a mio avviso, alcun effetto negativo conseguente alla realizzazione delle opere dal punto di vista paesaggistico/visivo. Al termine dei lavori l'area si presenterà completamente ripristinata riassumendo la forma originaria per essere ricondotta all'attività agricola.

Non è necessario, a mio avviso, alcun accorgimento volto a mitigare l'intervento che di per sé non altera in nessun modo lo stato dei luoghi essendo un'opera temporanea con ripristino integrale del sito nello stato ante scavo.

SIENA Lì 12/01/2024

Il Richiedente
SOC. INERTISCAVI srl

.....

Il Tecnico
Massimo Pagliai geometra

.....